

NORMATIVA

CORONAVIRUS

7 luglio 2021

Validità del certificato di approvazione dei veicoli ADR, c.d. “barrato rosa”

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è pronunciato sulla validità del certificato di approvazione dei veicoli ADR, c.d. “barrato rosa”, in relazione alle deroghe previste durante il periodo di emergenza da COVID-19.

TES/LOG 166/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

Introduzione

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito dei chiarimenti sulla validità del certificato di approvazione dei veicoli ADR, c.d. “barrato rosa”⁽¹⁾, anche in seguito alla richiesta congiunta di Federchimica e di UNEM (Unione Energia per la Mobilità).

Validità del “barrato rosa”

Tale certificato ha validità annuale e viene rilasciato ai veicoli la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo. Secondo la normativa ADR nel trasporto internazionale (v. 9.1.3.4) un veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando non dispone di un certificato di approvazione valido. Non era chiaro però se fosse possibile applicare a livello nazionale alcune deroghe temporanee concesse nel periodo emergenziale⁽²⁾.

Il Ministero ha confermato che il “barrato rosa” è ricompreso nella definizione di “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati*”⁽²⁾ e, di conseguenza, la validità di questo certificato, recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021.

Tale deroga è valida esclusivamente per la circolazione nazionale.

Il Ministero, infine, ricorda che, sul territorio nazionale: “è consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del “barrato rosa” in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a

quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore⁽³⁾.

Gli utenti sono quindi invitati ad effettuare quanto prima la prenotazione per le revisioni annuali.

Allegati



All. 1 - Chiarimenti su validità barrato rosa

Note

- (1) Certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306).
- (2) Articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e s.m.i.
- (3) Circolare prot. n. 103032-DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

Div. 5

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato.
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

CONFARCA
confarca@confarca.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Div. 5

UNASCA

unasca@unasca.it

U.R.P.

urp.caraci@mit.gov.it

OGGETTO: validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), cd. “**barrato rosa**” - chiarimenti

Come è noto, ai sensi del capitolo 9.1.3.4 dell'ADR “*il certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.*”

Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido”.

Ai sensi di tali disposizioni, sono stati segnalati a questo Dipartimento casi di fermo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose il cui certificato di approvazione, DTT 307 (ex 306) conforme al modello di cui al cap. 9.1.3.5 del citato ADR, comunemente detto “*barrato rosa*”, reca una data di scadenza nominale anteriore a quella del controllo.

Al riguardo, sentito anche il competente Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

Ferma restando ai fini della circolazione internazionale la disciplina di cui all'ADR, ai soli fini della circolazione nazionale rileva il dettato dell'articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e succ. mod. ed int., ai sensi del quale:

“2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)....”.*

Pertanto, poiché il “certificato di approvazione” di cui al citato cap. 9.1.3.5 ADR (cod. “*barrato rosa*”) è evidentemente ricompreso nel campo di applicazione della suddetta disposizione normativa, ne deriva che la validità del “*barrato rosa*”, recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021.

Peraltro, essendo la citata previsione normativa applicabile solo nell'ordinamento nazionale, ne deriva che la proroga in parola è riconosciuta esclusivamente nella circolazione su suolo nazionale; restano invece confermate tutte le disposizioni di cui all'Accordo ADR in sede di circolazione internazionale.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Div. 5

Tanto chiarito:

- si raccomanda all'utenza interessata di voler tempestivamente prenotare presso un UMC l'operazione prevista ai fini del rinnovo del "barrato rosa", così da favorire l'ordinata organizzazione nel tempo delle relative attività;

- si raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.

Si rammenta che sono confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032-DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa" – con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che:

“E' consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all'ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408.

Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.

Si rappresenta infine che, cessando lo stato di emergenza alla data del 31 luglio p.v., a diritto vigente nessuna ulteriore proroga è prevista o sarà possibile.

Alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, che legge per conoscenza, si chiede cortese collaborazione per la massima diffusione della presente circolare.

Il Capo del Dipartimento
(Cons. Mauro Bonaretti)